



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Oggetto:

BANCA

Ud.11/06/2026 CC

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Enrico Scoditti                | Presidente       |
| Alessandra Dal Moro            | Consigliere Rel. |
| Silvia Vitro'                  | Consigliere      |
| Maura Caprioli                 | Consigliere      |
| Federico Vincenzo Amedeo Rolfi | Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5809/2022 R.G. proposto da:

■■■■■ ■■■■■ rappresentato e difeso dall'avvocato ■■■■■ ■■■■■  
-ricorrente-

contro

■■■■■ Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ■■■■■ unitamente agli  
avvocati ■■■■■ ■■■■■

-controricorrente-

nonché contro

■■■■■

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 982/2021  
depositata il 23/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal  
Consigliere Alessandra Dal Moro.

**FATTI DI CAUSA**



1. – Il ricorso riguarda la decisione della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado relativa ad una vicenda di investimento finanziario in cui l'attore sig. [REDACTED] [REDACTED] aveva consegnato a più riprese, mediante assegni bancari -lasciati senza intestazione su richiesta dello stesso promotore, il quale vi avrebbe dovuto apporre il timbro della [REDACTED] - e mediante contanti la somma di 65.000 euro al sig. [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di promotore finanziario di [REDACTED] che è poi risultato se n'era appropriato. Il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto la responsabilità del promotore finanziario, rimasto contumace, ma aveva escluso quella della banca ([REDACTED]) ritenendo che la condotta del cliente, se non definibile in concorso con l'autore del fatto illecito, quantomeno risultava di accettazione delle condotte poste in essere dal promotore finanziario in totale disprezzo dei precetti normativi posti a tutela dell'attività di intermediazione finanziaria, che consentiva di ritenere accertato il rapporto diretto ed esclusivo tra il cliente ed il promotore [REDACTED] con esclusione di ogni interferenza della banca, poiché l'attore aveva manifestato di fatto la volontà di attribuire al [REDACTED] una fiducia piena ed incondizionata, al punto da affidargli somme di denaro in contanti o a mezzo assegni bancari senza ottenere alcuna garanzia dell'impiego delle somme in investimenti finanziari, tanto da non monitorare neppure l'attività di investimento. Pertanto, il fatto illecito del promotore, alla luce degli elementi fattuali accertati, finiva per essere non più legato da nesso di occasionalità necessaria in presenza del quale soltanto era possibile configurare la responsabilità indiretta dell'intermediario.

2. La Corte d'appello ha respinto il gravame proposto dal sig. [REDACTED] osservando che:

a) il promotore, operando nell'ambito del rapporto con la banca, aveva ricevuto dal cliente 65.000 euro (15.000,00 in contanti e 50.000,00 con assegni bancari privi dell'indicazione del luogo di emissione, della data di



emissione e del beneficiario, ed incassati fuori piazza da soggetti terzi) con la promessa di investirli, ma in realtà se ne era appropriato, consegna che era stata provata tramite testimoni, tramite documenti nonché dalla dichiarazione del promotore stesso, che aveva ammesso di aver simulato operazioni finanziarie per trarre in inganno il cliente;

b) benché l'intermediario finanziario possa essere chiamato a rispondere per i danni causati dal promotore quando sussista un rapporto di occasionalità necessaria, cioè quando l'attività svolta dall'agente, anche se illecita, sia comunque collegata alle mansioni affidategli e resa possibile proprio da esse, tuttavia, questa responsabilità va esclusa quando il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;

c) nella specie doveva convenirsi con il giudice di prime cure circa l'esclusione della responsabilità della banca per carenza del requisito di occasionalità necessaria, e ciò in ragione delle modalità di pagamento gravemente irregolari adottate [REDACTED] al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare, non tanto per il fatto di avere consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle ma per il fatto che aveva ripetutamente consegnato somme di denaro in contanti in assenza di qualsivoglia ricevuta o documentazione proveniente dal consegnatario [REDACTED] da cui emergesse la causa della dazione, e assegni bancari gravemente irregolari perché privi dell'indicazione del beneficiario, del luogo e della data di emissione, consentendo con ciò al [REDACTED] di apporre l'indicazione di beneficiari terzi non riferibili alla [REDACTED]



4. — Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il sig. [REDACTED] [REDACTED] con tre motivi di cassazione. Ha resistito [REDACTED] s.p.a. già [REDACTED] s.p.a. che ha depositato memoria. [REDACTED] [REDACTED] è rimasto intimato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 tuf (d. lgs. n. 58/98), nella parte in cui la Corte d'Appello di Ancona, ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, con cui si censurava l'esclusione del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal promotore e l'incarico ricevuto dall'istituto bancario, rilevando in particolare che *«dalla prova testimoniale addotta dalla Banca è emerso tuttavia che detta modulistica non era utilizzata da [REDACTED] Spa»*. Secondo il ricorrente non si comprenderebbe bene quale rilevanza potesse avere il fatto che il modulo utilizzato dal [REDACTED] all'apparenza ed in tutto e per tutto valido e regolare, non fosse esattamente conforme a quelli di norma usati da [REDACTED] (sconosciuti, come è ovvio che sia, al Sig. [REDACTED] come a qualsiasi altro investitore di ordinaria esperienza e diligenza) che non ne aveva mai contestata la autenticità né il ruolo del promotore, che agiva nell'ambito di un valido rapporto di agenzia con la banca. Perciò essendo dimostrato ed incontestato che il [REDACTED] era un regolare promotore finanziario di [REDACTED] che il medesimo avesse ricevuto, in nome e per conto dell'istituto finanziario per il quale agiva, del denaro dal Sig. [REDACTED] consegnato con la specifica finalità di investimento in prodotti proposti o comunque riconducibili alla suddetta banca, il fatto che i moduli non fossero quelli utilizzati dalla banca era irrilevante, posto il valido rapporto in essere con il promotore infedele, agli effetti della responsabilità in solido di [REDACTED] ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 58/98 per il danno derivato dagli illeciti posti in essere da quest'ultimo nell'esercizio del proprio mandato.



2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, con cui si censurava l'esclusione del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal promotore e l'incarico ricevuto dall'istituto bancario, rilevando in particolare che la lettera contenente dichiarazione confessoria resa dal [REDACTED] *«è liberamente valutabile dal giudice unitamente a tutte le altre prove»*. Secondo il ricorrente la Corte di merito si era limitata a considerare tale elemento come liberamente valutabile, senza, però, attribuirgli un concreto peso nella decisione, laddove tale confessione – pur non producendo effetti diretti nei confronti della banca – costituiva un elemento rilevante nel quadro probatorio, soprattutto perché attestava la ricezione delle somme e il ruolo del promotore quale incaricato dell'istituto. Aveva, quindi, errato il Giudice di prime cure a decretare *tout court* che, visto che l'effetto sfavorevole dell'accertamento del debito (e quindi, *in primis*, del contenuto della confessione stragiudiziale) non poteva essere esteso agli altri condebitori solidali, allora andava automaticamente respinta la domanda restitutoria avanzata dal sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

3. – Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 TUF (d. lgs. n. 58/98), in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, con cui si censurava l'esclusione del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal promotore e l'incarico ricevuto dall'istituto bancario, rilevando in particolare come il ricorrente avesse *«ripetutamente consegnato somme di denaro in contanti – in assenza di qualsivoglia ricevuta da parte del [REDACTED] ove emergesse la causa della dazione – ed assegni bancari gravemente irregolari perché privi dell'indicazione del beneficiario, del luogo e della data di emissione,*



consentendo con ciò al [REDACTED] di apporre l'indicazione di beneficiari terzi non riferibili alla [REDACTED]». Il ricorrente osserva che l'aver prestato acquiescenza a modalità di pagamento anomale, quali sono la consegna di denaro in contanti o di assegni bancari «in bianco» o bonifici senza specifico riferimento alla destinazione delle somme consegnate rispetto alla destinazione finalizzata all'investimento e l'aver omesso un monitoraggio dell'attività del promotore, non sarebbero condotte di per sé sufficienti a interrompere il nesso causale: dovendosi dimostrare una vera e propria collusione o consapevole partecipazione del cliente all'illecito, nel caso concreto, il comportamento dell'investitore sarebbe stato al più imprudente, ma non fraudolento; a sostegno di tale argomentazione richiama giurisprudenza (anche della stessa Corte d'Appello di Ancona in decisioni successive) che ha considerato irrilevanti le anomalie nei pagamenti ai fini dell'esclusione della responsabilità della banca, valorizzando invece la funzione di tutela dell'investitore propria dell'art. 31 TUF.

4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti l'esclusione della responsabilità solidale della banca intermediaria in ragione dell'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal promotore e l'incarico ricevuto dall'istituto bancario.

4.1- Giova ricordare che in materia questa Corte ha da tempo affermato due principi di diritto che risultano consolidati: a) *«In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali*



*all'esercizio delle incombenze affidategli»; b) In tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ.» (v. Cass. n. 1741/2011, e già in precedenza Cass. n. 8229/2006).*

Nella motivazione di detta sentenza la Corte osserva che la L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 415, art. 23, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, via via succedutisi nel tempo, pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, e che non è rilevante tanto valutare se si tratti o meno una forma di responsabilità oggettiva e i rapporti sistematici con la responsabilità contemplata, in via generale, dall'art. 2049 c.c. (ancorché la giurisprudenza di questa Corte ne abbia ripetutamente sottolineato l'appartenenza alla medesima area concettuale; cfr. Cass. n. 17393/2009), quanto *«rimarcare che la suindicata responsabilità dell'intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commodum et eius incommodum; per altro*



*verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8229)»; e che quindi, la *ratio legis* è quella di rafforzare la garanzia del risparmiatore (ottica nella quale il legislatore ha precisato che la commissione di un illecito penale da parte del promotore non può essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità), responsabilizzando l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che egli medesimo sceglie, della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessi imprenditoriali, e sui quali, conseguentemente, nessuno meglio dell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo.*

Osserva anche che, quanto alla irregolarità dei versamenti effettuati in funzione dell'acquisto di prodotti finanziari, che questa Corte ha più volte ribadito che le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata a dettare, in base al disposto della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23, comma 6, e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, art. 31, in ordine alle regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighi di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore, *«dimodoché non è logicamente postulabile che esse, viceversa, si traducano in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall'altrui atto illecito»*.



In tale contesto – afferma ancora questa Corte – benché sussista la possibilità di applicare l'art. 1227 c.c., (comma 1 o 2, a seconda dei casi), *«qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su quest'ultimo gravanti, si è tuttavia escluso sia che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente (...)* (confr. Cass. civ. n. 8229 del 2006 e n. 17393 del 2009 cit.)».

4.2- Come detto tali principi hanno trovato costante conferma da parte di questa Corte (v. tra le tante Cass. n. 4037/2016; Cass. n. 18928/2017 che ha precisato che incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore; Cass. n. 30161/2018 che, in particolare, ha affermato che la predetta responsabilità solidale *«deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche»*)



Facendo applicazione di tali regole, sono state così confermate, in sede di legittimità – come ricorda Cass. n. 28634/2020), pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca in presenza dell'attività illecita svolta da un consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 cit. e, sempre con 3 riferimento alla consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell'accertata esistenza di un mandato conferito dall'investitore al promotore, che aveva consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.); o, nella fattispecie esaminata dalla stessa Cass. 28634/2020 cit. – in ragione di pratiche consistenti nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al promotore e nel consentire a quest'ultimo promotore di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni, ritenute gravemente colpevoli giacché avevano *«assecondato e reso possibili condotte palesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare»*.



4.3 – Fermo che è onere dell'intermediario dare la prova che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore, la valutazione della sussistenza di elementi presuntivi sintomatici di un contegno «significativamente anomalo» dell'investitore idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria giustificativo della solidale responsabilità, costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità laddove argomentato, se non nei ristretti limiti in cui il vizio motivazionale può essere ancora dedotto, come affermato da Cass. n.28952/2024 secondo cui *«la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della censura volta a contestare l'argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediario dell'incauto affidamento da parte dell'investitore delle credenziali per operare sul proprio conto corrente)»*.

4.4- Venendo al caso di specie si osserva che la Corte d'appello – richiamati correttamente i principi di diritto che governano la materia – ha ritenuto sussistente nella specie una grave anomalia nel comportamento del risparmiatore, non conforme alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare, ed idoneo a interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e la banca in quanto aveva favorito in modo determinante l'attività truffaldina perché il medesimo aveva consegnato più volte somme ingenti in contanti



direttamente al promotore, senza pretendere ricevute, senza verificare l'effettiva esecuzione degli investimenti e senza utilizzare i normali strumenti di pagamento previsti (come bonifici o assegni intestati all'intermediario); inoltre, pur avendo la possibilità di controllare il proprio conto, non aveva monitorato l'operato del promotore; la Corte stessa chiarisce che queste modalità integravano una condotta anomala e imprudente, *«non tanto per il fatto di avere consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle»* ma nella circostanza di avere ripetutamente consegnato somme di denaro in contanti senza alcuna ricevuta o documentazione proveniente dal consegnatario da cui emergesse la causa della dazione, consentendo con ciò al promotore infedele di disporre liberamente del denaro.

Pertanto, il ricorso risulta inammissibile laddove il ricorrente deduce che il fatto che i moduli non fossero quelli utilizzati dalla banca era irrilevante (primo mezzo) dal momento che la Corte d'appello non ha dato rilevanza a questa circostanza. Parimenti è inammissibile laddove si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (secondo mezzo) con riguardo alla dichiarazione confessoria resa dal [REDACTED] giacché nella specie si tratta di decisione c.d. doppia conforme e, comunque, non è neppure argomentato per quale ragione l'esame di detta confessione sarebbe stata decisiva fermo che il giudice di secondo grado l'ha considerato agli effetti della prova dei fatti dedotti in causa e non ha affatto decretato *«tout court che, visto che l'effetto sfavorevole dell'accertamento del debito (e quindi, in primis, del contenuto della confessione stragiudiziale) non poteva essere esteso agli altri condebitori solidali, allora andava automaticamente respinta la domanda restitutoria avanzata dal sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]»* (che appare peraltro passaggio difensivo frutto di un refuso, non riguardando il ricorso il sig. [REDACTED]). Infine è infondato



laddove il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia accertato l'esclusione del nesso di occasionalità necessaria per effetto del proprio comportamento (terzo mezzo) valorizzando erroneamente *«in particolare come il ricorrente avesse ripetutamente consegnato somme di denaro in contanti – in assenza di qualsivoglia ricevuta da parte del [REDACTED] ove emergesse la causa della dazione – ed assegni bancari gravemente irregolari perché privi dell'indicazione del beneficiario, del luogo e della data di emissione, consentendo con ciò al [REDACTED] di apporre l'indicazione di beneficiari terzi non riferibili alla [REDACTED]»*, poiché la Corte d'Appello ha ritenuto, con un'argomentazione piana e compiuta - cui peraltro il ricorrente sotto questo profilo non muove alcuna censura - conforme ai principi sopra richiamati circa la regola di giudizio della condotta agevolativa con connotati di anomalia, che l'insieme dei comportamenti consapevoli del ricorrente - commissivi ed omissivi - puntualmente indicati e gravemente negligenti avessero assecondato e agevolato l'appropriazione indebita del promotore, non essendo necessario, come sembra intendere il ricorrente, che la prova liberatoria di cui è onerato l'intermediario consista nel dimostrare un comportamento fraudolento dell'investitore, bensì quello di dimostrare, se non una vera e propria collusione, una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

5.- In conclusione il ricorso va respinto.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai



sensi dell'art. 13, comma 1—quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1— bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez. Civile dell'11.6.2026.

Il Presidente  
Enrico Scoditti

